

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 30/09/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30230-quindi-l-unico-limite-posto-dal-legislatore-delegato-alla-p-a-appaltante-consiste-nel-divieto-di-eccedere-l-oggetto-dell-appalto-laddove-la-lex-specialis-richiede-ai-concorrenti-la-dimostrazione->

Autore: Lazzini Sonia

**Quindi, l'unico limite posto dal legislatore delegato alla p.a. appaltante consiste nel divieto di eccedere l'oggetto dell'appalto laddove la lex specialis richiede ai concorrenti la dimostrazione di determinate capacità tecniche**

**Tar Puglia, Bari, 01.09.2010 n. 3429**

**Quindi, l'unico limite posto dal legislatore delegato alla p.a. appaltante consiste nel divieto di eccedere l'oggetto dell'appalto laddove la lex specialis richiede ai concorrenti la dimostrazione di determinate capacità tecniche.**

A tal punto deve ritenersi legittimo l'operato della stazione appaltante che ha richiesto tra i requisiti di ammissione alla gara la dimostrazione da parte di ciascun concorrente del pregresso espletamento di tutte quante le attività specificamente contemplate nell'oggetto dell'appalto, modulando pur in maniera differenziata i parametri di attribuzione dei punteggi in capo ai concorrenti ammessi.

sarebbe stato del tutto irragionevole e in contrasto con la lex di gara non richiedere ai concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara, di attestare l'esperienza maturata, così come negli altri servizi, anche nella difesa antiparassitaria del verde pubblico.

Il Comune di Giovinazzo, con bando pubblicato il 24 gennaio 2006, indicava una gara per pubblico incanto per l'affidamento del servizio di disinfezione scuole, derattizzazione, difesa antiparassitaria del verde pubblico nel territorio comunale.

Quale criterio di aggiudicazione era previsto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, lett. b) del d. lgv. n. 163 del 2006 (punto 3 del bando).

In relazione ai requisiti per la partecipazione alla gara, il bando, al punto 4, richiedeva l'iscrizione alla camera di commercio per la stessa categoria inerente l'appalto e quale requisito di capacità tecnica, l'aver svolto, con regolarità ed efficienza, per almeno due anni consecutivi nel quadriennio precedente la data di pubblicazione del bando, il servizio oggetto dell'appalto in almeno due comuni.

Ai fini dell'ammissione alla gara, il bando stabiliva che il concorrente doveva presentare i certificati di almeno due comuni che attestassero che l'impresa aveva svolto, con regolarità ed efficienza, per almeno due anni consecutivi nel quadriennio precedente la data di pubblicazione del bando, tutti i servizi oggetto dell'appalto, cioè la disinfezione, derattizzazione e difesa antiparassitaria del verde pubblico.

Alla gara partecipava tra le altre, la ditta ricorrente Ricorrente. del dott. Pierfrancesco Pannarelli (d'ora innanzi Ricorrente), la cui offerta non veniva ammessa in ragione della mancata allegazione alla documentazione delle certificazioni attestanti lo svolgimento da parte di essa ditta della "difesa antiparassitaria del verde pubblico".

La commissione di gara, infatti, dopo l'esame delle certificazioni allegate dalla Ricorrente alla domanda di partecipazione, rilevava che la suddetta ditta, "pur avendo certificato il possesso dei requisiti di capacità giuridica e di capacità economica e finanziaria.." era carente dei necessari requisiti di capacità tecnica specificamente richiesti, ai fini dell'ammissione alla gara, dal punto 4.3 del bando di gara.

La Ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla gara, quello di aggiudicazione definitiva ed il contratto, con ricorso affidato ai seguenti motivi:

violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della l. 25 gennaio 1994, n. 82; violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 274 del 7 luglio 1997; violazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, 13, 14 e 16 del d. lgv. n. 157 del 1995; violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza in materia di clausole e disposizioni del bando di gara; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca tra disposizioni del bando di gara; errore sul presupposto di fatto e diritto; illogicità manifesta.

Sosteneva, in breve, che il trattamento antiparassitario del verde pubblico rientra nei servizi di disinfezione sicché non andava provato il possesso di esperienza in questo specifico servizio ma nel servizio di disinfezione e che comunque essa aveva svolto il servizio di trattamento antiparassitario del verde pubblico nel Comune di Sammichele nel quadriennio 2002 – 2005, come attestato dalla certificazione rilasciata dalla SIECO (Sistemi Integrati Per Ecologia) di Triggiano.

Si costituiva in giudizio il Comune di Giovinazzo per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 291 del 15 aprile 2010, questa sezione respingeva l'istanza cautelare.

Le parti depositavano memorie difensive e, alla pubblica udienza del 12 maggio 2010, il ricorso veniva assegnato in decisione.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il gravame proposto dalla ditta ricorrente è incentrato sull'illegittimità dell'interpretazione data dalla commissione di gara alla prescrizione del bando nella parte in cui richiede quale requisito di ammissione alla gara, l'allegazione dei certificati rilasciati da almeno due comuni attestanti lo svolgimento da parte delle ditte partecipanti di tutti i servizi oggetto dell'appalto e sull'illegittimità della stessa prescrizione del bando.

Essa sostiene, in particolare, che la "difesa antiparassitaria del verde pubblico" non avrebbe dovuto essere considerata attività autonoma e distinta rispetto alla "disinfestazione", sicché sarebbe illegittima l'esclusione comminata a suo danno per carenza della certificazione relativa allo specifico servizio di "difesa antiparassitaria del verde pubblico".

Inoltre, a detta della ricorrente, la pretesa autonomia del servizio di difesa antiparassitaria del verde pubblico sarebbe, peraltro, smentita dalle norme della lex di gara concernenti l'attribuzione del punteggio.

Queste norme consentirebbero, infatti, di assegnare un massimo di 60 punti ai concorrenti, a fronte dell'esperienza maturata e delle loro referenze specifiche in relazione solo ed esclusivamente agli espletati servizi di "disinfezione" e "deblattizzazione", senza tenere in alcuna considerazione l'esperienza maturata nell'attività della "difesa antiparassitaria del verde pubblico", la cui certificazione sarebbe illogicamente prevista quale requisito di ammissione alla gara.

Ne conseguirebbe, a detta della ricorrente, che la richiesta di certificazione sull'esperienza maturata nel settore della difesa antiparassitaria del verde pubblico, costituirebbe non un elemento di verifica della capacità tecnica dei partecipanti, bensì una clausola finalizzata "a preconstituire elementi di oggettiva restrizione della concorrenza, attraverso l'introduzione di elementi formali ad excludendum".

La prospettazione ricorrente è priva di pregio.

E' sufficiente osservare che l'art. 1 del bando prevede che oggetto del contratto che il Comune stipulerà con l'aggiudicataria della gara è l'espletamento di un servizio composito, comprensivo della "disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, difesa antiparassitaria del verde pubblico".

In senso sostanzialmente conforme dispone l'art. 1 del capitolato speciale.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta ricorrente, sarebbe stato del tutto irragionevole e in contrasto con la lex di gara non richiedere ai concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara, di attestare l'esperienza maturata, così come negli altri servizi, anche nella difesa antiparassitaria del verde pubblico.

In particolare, con riferimento a quest'ultima attività, il capitolato non si limita ad indicarla tra le attività oggetto di gara ma precisa anche il relativo programma che la concorrente si impegna a fornire, precisando all'uopo che "Tale programma deve prevedere la lotta a tutti i tipi di parassiti delle piante (pulci, zecche, afidi, processionaria ecc..", così distinto: n. 2 trattamenti da eseguirsi il 1° nel mese di marzo, il 2° nel mese di maggio".

Inoltre anche per questa attività, l'art. 3 del Capitolato specifica l'elenco dei principi attivi per ciascun trattamento previsto così come richiesti e prevede che l'impresa concorrente è tenuta a presentare le "schede tecniche ed etichette dei prodotti commerciali contenuti i principi attivi indicati nell'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, nonché i decreti con gli estremi di registrazione presso il Ministero della Sanità di ogni prodotto".

La difesa antiparassitaria del verde pubblico ha, dunque, una propria autonomia nell'ambito dei servizi richiesti da affidare all'aggiudicataria, con conseguente necessità della dimostrazione dell'esperienza maturata nel suddetto settore a mezzo della produzione della certificazione di cui è risultata carente la ricorrente.

Sostiene, ancora la ditta ricorrente, che la previsione dei requisiti di ammissione alla gara, per come formulata, con la richiesta di esperienza anche nella difesa antiparassitaria del verde pubblico, priva di logica giustificazione, finirebbe con il costituire una restrizione delle regole concorrenziali.

Invero, la richiesta della certificazione dell'avvenuto espletamento in determinate circostanze di luogo e di tempo, delle attività rientranti nel servizio oggetto dell'appalto contenuta nella lex specialis è espressione del potere dell'amministrazione di apprestare attraverso la dettagliata individuazione di specifici requisiti di ammissione e di partecipazione – gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto ed è conforme alla previsione dell'art. 14 del d. lgv. n. 157 del 1995.

Risulta infondata, in conseguenza, anche la dedotta violazione del d. lgv. n. 157 del 1995.

Invero, l'art. 14 del citato decreto legislativo prevede per l'appunto che “la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti...può essere fornita mediante a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi...”.

Quanto alle informazioni relative sia alla capacità economico – finanziaria sia a quella tecnica dei concorrenti che la stazione appaltante può richiedere, la citata norma precisa che “non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali” (comma 3).

Quindi, l'unico limite posto dal legislatore delegato alla p.a. appaltante consiste nel divieto di eccedere l'oggetto dell'appalto laddove la lex specialis richiede ai concorrenti la dimostrazione di determinate capacità tecniche.

A tal punto deve ritenersi legittimo l'operato della stazione appaltante che ha richiesto tra i requisiti di ammissione alla gara la dimostrazione da parte di ciascun concorrente del pregresso espletamento di tutte quante le attività specificamente contemplate nell'oggetto dell'appalto, modulando pur in maniera differenziata i parametri di attribuzione dei punteggi in capo ai concorrenti ammessi.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 3429 dell' 1 settembre 2010 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

**N. 03429/2010 REG.SEN.**

**N. 00589/2006 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 589 del 2006, proposto da:  
Ricorrente del dott. Pierfrancesco p, impresa individuale, rappresentata e difesa  
dall'avv. Daniela Anna Ponzo, con domicilio eletto presso l'avv. Nicolò de Marco,  
in Bari via Abate Gimma, 189;

### *contro*

il Comune di Giovinazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela de Nichilo, con  
domicilio eletto presso l'avv. Ettore Gorini, in Bari via Calefati 402;

### *nei confronti di*

A.P.E. s.r.l., e Green Management di Mastropasqua Corsignana;

### *per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del bando di gara indetto dal Comune di Giovinazzo, prot. n. 1816, pubblicato in  
data 24 gennaio 2006, per l'affidamento del “*Servizio di disinfezione disinfestazione  
scuole, derattizzazione, difesa antiparassitaria del verde pubblico nel territorio comunale di  
Giovinazzo*” e dell'allegato capitolato speciale;

del verbale della commissione di gara, relativo alla seduta pubblica del 14 febbraio  
2006;

del provvedimento di esclusione dalla gara della ditta ricorrente;

del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio;

del contratto eventualmente stipulato dalla pubblica amministrazione;

di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, collegato o  
conseguenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere Doris Durante;

Udito nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 per la parte resistente il difensore avv. Corrado Mastropiero, per delega dell'avv. Manuela de Nichilo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il Comune di Giovinazzo, con bando pubblicato il 24 gennaio 2006, indiceva una gara per pubblico incanto per l'affidamento del servizio di disinfestazione disinfezione scuole, derattizzazione, difesa antiparassitaria del verde pubblico nel territorio comunale.

Quale criterio di aggiudicazione era previsto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, lett. b) del d. lgv. n. 163 del 2006 (punto 3 del bando).

In relazione ai requisiti per la partecipazione alla gara, il bando, al punto 4, richiedeva l'iscrizione alla camera di commercio per la stessa categoria inerente l'appalto e quale requisito di capacità tecnica, l'aver svolto, con regolarità ed efficienza, per almeno due anni consecutivi nel quadriennio precedente la data di pubblicazione del bando, il servizio oggetto dell'appalto in almeno due comuni.

Ai fini dell'ammissione alla gara, il bando stabiliva che il concorrente doveva presentare i certificati di almeno due comuni che attestassero che l'impresa aveva svolto, con regolarità ed efficienza, per almeno due anni consecutivi nel quadriennio precedente la data di pubblicazione del bando, tutti i servizi oggetto dell'appalto, cioè la disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e difesa antiparassitaria del verde pubblico.

Alla gara partecipava tra le altre, la ditta ricorrente Ricorrente. del dott. Pierfrancesco Pannarelli (d'ora innanzi Ricorrente), la cui offerta non veniva

ammessa in ragione della mancata allegazione alla documentazione delle certificazioni attestanti lo svolgimento da parte di essa ditta della “*difesa antiparassitaria del verde pubblico*”.

La commissione di gara, infatti, dopo l'esame delle certificazioni allegate dalla Ricorrente alla domanda di partecipazione, rilevava che la suddetta ditta, “*pur avendo certificato il possesso dei requisiti di capacità giuridica e di capacità economica e finanziaria..*” era carente dei necessari requisiti di capacità tecnica specificamente richiesti, ai fini dell'ammissione alla gara, dal punto 4.3 del bando di gara.

La Ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla gara, quello di aggiudicazione definitiva ed il contratto, con ricorso affidato ai seguenti motivi:

violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della l. 25 gennaio 1994, n. 82; violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 274 del 7 luglio 1997; violazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, 13, 14 e 16 del d. lgv. n. 157 del 1995; violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza in materia di clausole e disposizioni del bando di gara; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca tra disposizioni del bando di gara; errore sul presupposto di fatto e diritto; illogicità manifesta.

Sosteneva, in breve, che il trattamento antiparassitario del verde pubblico rientra nei servizi di disinfestazione sicché non andava provato il possesso di esperienza in questo specifico servizio ma nel servizio di disinfestazione e che comunque essa aveva svolto il servizio di trattamento antiparassitario del verde pubblico nel Comune di Sammichele nel quadriennio 2002 – 2005, come attestato dalla certificazione rilasciata dalla SIECO (Sistemi Integrati Per Ecologia) di Triggiano.

Si costituiva in giudizio il Comune di Giovinazzo per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 291 del 15 aprile 2010, questa sezione respingeva l'istanza cautelare.

Le parti depositavano memorie difensive e, alla pubblica udienza del 12 maggio 2010, il ricorso veniva assegnato in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il gravame proposto dalla ditta ricorrente è incentrato sull'illegittimità dell'interpretazione data dalla commissione di gara alla prescrizione del bando nella parte in cui richiede quale requisito di ammissione alla gara, l'allegazione dei certificati rilasciati da almeno due comuni attestanti lo svolgimento da parte delle ditte partecipanti di tutti i servizi oggetto dell'appalto e sull'illegittimità della stessa prescrizione del bando.

Essa sostiene, in particolare, che la *“difesa antiparassitaria del verde pubblico”* non avrebbe dovuto essere considerata attività autonoma e distinta rispetto alla *“disinfestazione”*, sicché sarebbe illegittima l'esclusione comminata a suo danno per carenza della certificazione relativa allo specifico servizio di *“difesa antiparassitaria del verde pubblico”*.

Inoltre, a detta della ricorrente, la pretesa autonomia del servizio di difesa antiparassitaria del verde pubblico sarebbe, peraltro, smentita dalle norme della *lex* di gara concernenti l'attribuzione del punteggio.

Queste norme consentirebbero, infatti, di assegnare un massimo di 60 punti ai concorrenti, a fronte dell'esperienza maturata e delle loro referenze specifiche in relazione solo ed esclusivamente agli espletati servizi di *“disinfestazione”* e *“deblattizzazione”*, senza tenere in alcuna considerazione l'esperienza maturata nell'attività della *“difesa antiparassitaria del verde pubblico”*, la cui certificazione sarebbe illogicamente prevista quale requisito di ammissione alla gara.

Ne conseguirebbe, a detta della ricorrente, che la richiesta di certificazione sull'esperienza maturata nel settore della difesa antiparassitaria del verde pubblico, costituirebbe non un elemento di verifica della capacità tecnica dei partecipanti,

bensì una clausola finalizzata “*a preconstituire elementi di oggettiva restrizione della concorrenza, attraverso l'introduzione di elementi formali ad excludendum*”.

La prospettiva ricorrente è priva di pregio.

E' sufficiente osservare che l'art. 1 del bando prevede che oggetto del contratto che il Comune stipulerà con l'aggiudicataria della gara è l'espletamento di un servizio composito, comprensivo della “*disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, difesa antiparassitaria del verde pubblico*”.

In senso sostanzialmente conforme dispone l'art. 1 del capitolato speciale.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta ricorrente, sarebbe stato del tutto irragionevole e in contrasto con la *lex* di gara non richiedere ai concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara, di attestare l'esperienza maturata, così come negli altri servizi, anche nella difesa antiparassitaria del verde pubblico.

In particolare, con riferimento a quest'ultima attività, il capitolato non si limita ad indicarla tra le attività oggetto di gara ma precisa anche il relativo programma che la concorrente si impegna a fornire, precisando all'uopo che “*Tale programma deve prevedere la lotta a tutti i tipi di parassiti delle piante (pulci, zecche, afidi, processionaria ecc..*”, *così distinto: n. 2 trattamenti da eseguirsi il 1° nel mese di marzo, il 2° nel mese di maggio*”.

Inoltre anche per questa attività, l'art. 3 del Capitolato specifica l'elenco dei principi attivi per ciascun trattamento previsto così come richiesti e prevede che l'impresa concorrente è tenuta a presentare le “*schede tecniche ed etichette dei prodotti commerciali contenuti i principi attivi indicati nell'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, nonché i decreti con gli estremi di registrazione presso il Ministero della Sanità di ogni prodotto*”.

La difesa antiparassitaria del verde pubblico ha, dunque, una propria autonomia nell'ambito dei servizi richiesti da affidare all'aggiudicataria, con conseguente necessità della dimostrazione dell'esperienza maturata nel suddetto settore a mezzo della produzione della certificazione di cui è risultata carente la ricorrente.

Sostiene, ancora la ditta ricorrente, che la previsione dei requisiti di ammissione alla gara, per come formulata, con la richiesta di esperienza anche nella difesa antiparassitaria del verde pubblico, priva di logica giustificazione, finirebbe con il costituire una restrizione delle regole concorrenziali.

Invero, la richiesta della certificazione dell'avvenuto espletamento in determinate circostanze di luogo e di tempo, delle attività rientranti nel servizio oggetto dell'appalto contenuta nella *lex specialis* è espressione del potere dell'amministrazione di apprestare attraverso la dettagliata individuazione di specifici requisiti di ammissione e di partecipazione – gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto ed è conforme alla previsione dell'art. 14 del d. lgv. n. 157 del 1995.

Risulta infondata, in conseguenza, anche la dedotta violazione del d. lgv. n. 157 del 1995.

Invero, l'art. 14 del citato decreto legislativo prevede per l'appunto che *“la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti...può essere fornita mediante a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi...”*.

Quanto alle informazioni relative sia alla capacità economico – finanziaria sia a quella tecnica dei concorrenti che la stazione appaltante può richiedere, la citata norma precisa che *“non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali”* (comma 3).

Quindi, l'unico limite posto dal legislatore delegato alla p.a. appaltante consiste nel divieto di eccedere l'oggetto dell'appalto laddove la *lex specialis* richiede ai concorrenti la dimostrazione di determinate capacità tecniche.

A tal punto deve ritenersi legittimo l'operato della stazione appaltante che ha richiesto tra i requisiti di ammissione alla gara la dimostrazione da parte di ciascun concorrente del pregresso espletamento di tutte quante le attività specificamente contemplate nell'oggetto dell'appalto, modulando pur in maniera differenziata i parametri di attribuzione dei punteggi in capo ai concorrenti ammessi.

La ricorrente assume, altresì, che a termini di legge, “*la difesa antiparassitaria del verde pubblico*” non è attività autonoma rispetto alla “*disinfestazione*”.

Richiama all'uopo le categorie normative previste dal decreto ministeriale n. 274 del 1994.

Essa non considera, tuttavia, che la catalogazione contenuta in tale fonte è finalizzata a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 82 del 1994 e, quindi, ad individuare e catalogare le imprese di pulizia soggette all'iscrizione nei registri previsti dall'art. 1 della citata legge n. 82 del 1994 e non preclude alla stazione appaltante di differenziare le attività genericamente riportate da detta legge tra i servizi propri delle imprese di pulizie al fine di conoscere l'esperienza maturata dalle imprese partecipanti in ciascuno dei detti servizi.

Ne consegue che la generica attività di disinfestazione non può ritenersi coincidente con l'attività di difesa antiparassitaria del verde pubblico, sicché legittimamente è stata richiesta dal bando di gara l'esperienza maturata anche in quest'ultimo campo che si differenzia dall'attività di disinfestazione perché caratterizzata da esigenze di salvaguardia ambientale.

Va, in proposito, rammentato che l'esigenza della salvaguardia del patrimonio arboreo è alla base della normativa a livello nazionale e regionale che disciplina in maniera dettagliata l'uso dei prodotti fitosanitari e le misure di protezione contro

l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (cfr., da ultimo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 emanato in attuazione della direttiva 2002/89/CE).

Tanto emerge dal capitolato di appalto, ove sono descritte in dettaglio le singole attività oggetto dell'appalto e anche i trattamenti antiparassitari del verde pubblico che sono indicati nella *“lotta a tutti i tipi di parassiti delle piante (pulci, zecche, afidi, processionaria, ecc...)”*.

Essi, dunque, consistono in una serie di trattamenti diversi da quelli di disinfestazione in quanto miranti all'annientamento delle specie antiparassitarie infestanti che attaccano la vegetazione.

La ricorrente a riprova della propria prospettazione difensiva assume anche che l'esperienza maturata nello svolgimento dei trattamenti antiparassitari del verde pubblico non viene presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 3 della *lex specialis*.

L'assunto è, tuttavia, smentito dal disposto dell'art. 3 del bando e del capitolato speciale che in relazione al punteggio da assegnare, per un totale di 60 punti, soltanto in relazione alla valutazione della *“qualità e quantità delle attrezzature e degli automezzi da impiegare”* e, quindi, per un totale di 20 punti, non considera i trattamenti antiparassitari del verde pubblico (lettere B e C dell'art. 3 del capitolato speciale).

Al contrario, il punteggio sub a) *“fino a 30 punti”* da assegnare ai concorrenti in virtù della *“capacità tecnica ed operativa del servizio offerto con particolare riguardo a: tempi di intervento per affrontare e risolvere il problema; efficacia dei prodotti proposti; competenza ed abilità professionale degli operatori sia a livello di direzione tecnica che di personale esecutivo; sicurezza dei lavoratori”* e quello sub d) fino a un massimo di 20 punti per *“miglioramento e innovazioni dei servizi proposti”* non escludono alcuna attività dal novero di quelle sottoposte a valutazione.

La censura è in conseguenza infondata.

La ditta ricorrente, in via gradata, deduce la violazione dell'art. 16 del d. lgv. n. 157 del 1995, perché non le sarebbe stato consentito di chiarire ed integrare la documentazione prodotta.

Va, al riguardo, osservato che la norma citata secondo cui nelle gare d'appalto di servizi *“le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare e a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”* non prevede l'ammissibilità della integrazione documentale oltre i termini previsti dal bando che comporterebbe una palese violazione della par condicio dei concorrenti.

Fermo tanto, va poi considerato che, comunque, la ricorrente non ha provato nemmeno in giudizio di aver svolto trattamenti antiparassitari del verde pubblico presso enti o amministrazioni pubblici o privati, né ha prodotto la certificazione di cui era risultata carente.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza nell'importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna Ricorrente del dott. Pierfrancesco P. al pagamento di euro 3.000,00 per spese di giudizio in favore del Comune di Giovinazzo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Giuseppina Adamo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO